

PROVINCIA DI MACERATA

Decreto Presidenziale

N. 181 Del 10-11-2017

Oggetto:	LEGGE 28 FEBBRAIO 1985, N.47, ART.24.- L.R. 5 AGOSTO 1992 N. 34 E SS.MM. ART.30, ART. 15, COMMA 5. COMUNE DI POLLENZA VARIANTE ALL'ART. 16, COMMA 7 DELLE N.T.A. DEL P.R.G., PRESCRIZIONE SPECIALE P.L.4.. D.C.C. N. 35 DEL 29/09/2017 PROPOSTA DI PRESA D'ATTO SENZA OSSERVAZIONI
----------	---

IL PRESIDENTE

assistito dal Segretario Generale DOTT. SILVANO MARCHEGIANI.

Oggetto: **LEGGE 28 FEBBRAIO 1985, N.47, ART.24.- L.R. 5 AGOSTO1992 N. 34 E SS.MM. ART.30, ART. 15, COMMA 5. COMUNE DI POLLENZA VARIANTE ALL'ART. 16, COMMA 7 DELLE N.T.A. DEL P.R.G., PRESCRIZIONE SPECIALE P.L.4.. D.C.C. N. 35 DEL 29/09/2017 PROPOSTA DI PRESA D'ATTO SENZA OSSERVAZIONI**

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Vista la nota prot. n. 13090 del 05/10/2017, pervenuta nella stessa data, con n. 27372, e successiva integrazione pervenuta in data 12/10/2017 con n. 28219, con la quale il Comune di Pollenza ha trasmesso la Delibera di C.C. n. 35 del 29/09/2017, relativa alla Variante parziale al P.R.G., ai sensi dell'art. 15 comma 5 della L.R. 34/92 e s.m.i., per la modifica dell'art. 16, comma 7 delle N.T.A.,

PREMESSO CHE:

- il Comune di Pollenza è dotato di un P.R.G. adeguato al P.P.A.R., approvato definitivamente con D.G.P. n. 82 del 20/03/2001, e successive varianti che ne hanno determinato la configurazione attuale;
- con atto n. 35 del 29/09/2017, il Consiglio Comunale ha adottato la Variante parziale al P.R.G., ai sensi dell'art. 15 comma 5 della L.R. 34/92 e s.m.i., per la modifica dell'art. 16, c.7 delle N.T.A.;

PRESO ATTO CHE, unitamente alla suddetta delibera di adozione, è stata trasmessa la seguente documentazione:

- Stralcio N.T.A. del P.R.G.

DATO ATTO CHE il Comune, tenuto conto della costante giurisprudenza amministrativa in materia di procedure che impone l'applicazione del generale "*principio dell'economicità dell'azione amministrativa*", ha ritenuto validi i pareri acquisiti in sede di approvazione del Piano Regolatore Generale in adeguamento al P.P.A.R. in ordine alla compatibilità sismica e alle norme igienico sanitarie reputando che la variante non incide sugli elementi assunti a base per l'espressione degli stessi (vedi delibera di adozione);

ACCERTATO CHE:

la variante, riguardante la modifica dell'art. 16, comma 7 delle N.T.A. del P.R.G. "*Zone Residenziali di Espansione C*" delle N.T.A. del P.R.G., ha una duplice finalità:

consentire il recupero funzionale di molte volumetrie a uso commerciale/direzionale attualmente inutilizzate per le condizioni di crisi del mercato e reperire ulteriori alloggi da adibire all'accoglienza delle famiglie sfollate a seguito degli eventi sismici del 2016.

Essa consiste nell'integrazione dell'art. 16, comma 7 (*"Prescrizioni particolari"*) con la prescrizione particolare P.L.4. (Piano Particolareggiato del Capoluogo – lottizzazione Il Colle), di seguito riportata:

Art. 16, comma 7 *"Prescrizioni particolari"* :

"P.L.4. In tutto l'ambito residenziale di espansione del capoluogo denominato "Piano Particolareggiato del Capoluogo – lottizzazione Il Colle", è ammesso il cambio della destinazione urbanistica per tutte le volumetrie esistenti che hanno attualmente destinazione commerciale e/o direzionale, poste ai piani superiori al piano terra degli edifici, assegnando la nuova destinazione residenziale in quanto urbanisticamente compatibile"

VERIFICATO CHE rispetto ai Piani sovraordinati si ha la seguente situazione:

- **rispetto al Piano Paesistico Ambientale Regionale (P.P.A.R.),** la variante è esente in quanto interessa gli edifici interni al vigente piano particolareggiato del capoluogo; risulta altresì conforme perché non modifica la zonizzazione del P.R.G. adeguato con il relativo regime di edificabilità dei suoli;
- **rispetto al Piano Territoriale di Coordinamento provinciale (P.T.C.),** la variante è esente in quanto interessa gli edifici interni al vigente piano particolareggiato;
- **rispetto al Piano stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.),** la variante non incide in modo diverso rispetto alle attuali previsioni del P.R.G. vigente;

VERIFICATO altresì che rispetto agli aspetti urbanistici e alle leggi di settore:

- **rispetto alle disposizioni della L.R. 34/92 e s.m.i.,** la variante rientra nella fattispecie di cui all'art. 15, c. 5 della stessa L.R., in quanto non incide sul dimensionamento del P.R.G. vigente, né comporta modifiche alle destinazioni d'uso delle aree, alla distribuzione dei carichi insediativi e alla dotazione degli standard. Dal punto di vista urbanistico la variante riduce il carico urbanistico in quanto la destinazione residenziale necessita di una dotazione standard minore rispetto a quella commerciale, pertanto è ammissibile.
- **rispetto alle disposizioni del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. in materia di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.),** la variante non è soggetta alla procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S., perché rientra fra i casi di esclusione elencati al punto 8 del paragrafo 1.3 delle *"Linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica"*, approvate con D.G.R. n. 1813 del 21/12/2010, punto 8 lett. k (*"le varianti ai piani generali e attuativi che non determinino incrementi del carico urbanistico, che non contemplino"*

trasferimenti di capacità edificatoria in aree diverse e non contengano opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa”);

- **rispetto alla L.R. n. 22 del 23/11/2011**, la variante è ammissibile ai sensi dell'art. 11, in quanto non determina ulteriori espansioni di aree edificabili in zona agricola;
- **rispetto alla L.R. 14/2008 “Norme per l'edilizia sostenibile”**, la modifica proposta non incide sul rispetto dei criteri di sostenibilità delle trasformazioni del tessuto urbano e del sistema produttivo indicati dall'art. 5 della L.R. n. 14/2008;
- **rispetto al Piano di classificazione acustica comunale**, la variante non comporta modifiche;
- **rispetto alle disposizioni della L.R. 6/2013, art.5**, in materia di rapporti della “Rete Ecologica delle Marche” (R.E.M.) con gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, la variante non ha ricadute;

DATO ATTO CHE la Provincia, ai sensi dell'art. 30 comma 3 della L.R. 34/92 come sostituito dall'art. 1 della L.R. 34/2005, entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricezione della documentazione, può formulare osservazioni e che, nel caso di specie, detto termine scade il 04/12/2017;

RILEVATO CHE, dagli elaborati trasmessi, non emerge la necessità di formulare osservazioni in merito alla variante in oggetto;

VISTE E RICHIAMATE:

- la legge urbanistica 17/08/1942 n°1150 e successive modificazioni;
- la Legge 28 febbraio 1985, n°47, art.24;
- la Legge regionale n. 34 del 05/08/1992 e ss.mm.;
- la Legge Regionale 23 novembre 2011 n. 22;
- la nota prot. n. 7283 del 11/01/2006 del Servizio Attività Istituzionali della Regione Marche con la quale si segnala che la procedura di cui all'art. 30 si applica anche alle varianti al piano regolatore generale di cui all'art. 15, comma 5 della L.R. n. 34/92;
- le previsioni e gli indirizzi del P.P.A.R., nonché le prescrizioni del P.I.T. e del P.T.C.;

DATO ATTO CHE l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente provvedimento consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs.267/2000.

SI PROPONE, pertanto, di DECRETARE quanto segue:

I. di prendere atto senza formulare osservazioni della variante parziale alle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Pollenza, adottata dal Consiglio Comunale con D.C.C. n. 35 del 29/09/2017, ai sensi dell'art. 15, comma 5 della L.R. 34/92 e s.m., relativa all'integrazione dell'all'art. 16, comma 7 delle N.T.A. con la prescrizione specifica P.L.4.;

II. dare mandato al Dirigente del IX Settore "Gestione del Territorio", al quale è assegnato il procedimento di cui trattasi, di comunicare al Comune di Pollenza il presente atto;

III. di invitare il Comune di Pollenza a trasmettere alla Provincia e alla Regione copia della deliberazione di approvazione della variante in oggetto entro novanta giorni dall'approvazione dello stesso, ai sensi dell'art. 30, comma 5, della L.R. 34/92;

IV. di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione occorrente per l'attuazione di quanto in oggetto;

V. di dichiarare l'atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n° 267/2000, considerata la particolare rilevanza degli interessi urbanistici e la conseguente esigenza di accelerare le procedure di formazione degli strumenti urbanistici, così da garantire il più possibile una piena e anticipata vigenza delle scelte di pianificazione.

Macerata, 03/11/2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(f.to Arch. Beatrice Pierini)

IL PRESIDENTE

Esaminato il sopra riportato documento istruttorio;

Ritenuto di condividere le motivazioni e di fare integralmente propria la proposta di decreto con esso formulata;

Visto che sulla proposta di decreto sono stati resi i pareri in applicazione analogica dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 integralmente riportati nel presente atto ai sensi dell'art. 77 del vigente Statuto Provinciale;

DECRETA

I. di prendere atto senza formulare osservazioni della variante parziale alle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Pollenza, adottata dal Consiglio Comunale con D.C.C. n. 35 del 29/09/2017, ai sensi dell'art. 15, comma 5 della L.R. 34/92 e s.m., relativa all'integrazione dell'all'art. 16, comma 7 delle N.T.A. con la prescrizione specifica P.L.4.;

II. dare mandato al Dirigente del IX Settore "Gestione del Territorio", al quale è assegnato il procedimento di cui trattasi, di comunicare al Comune di Pollenza il presente atto;

III. di invitare il Comune di Pollenza a trasmettere alla Provincia e alla Regione copia della deliberazione di approvazione della variante in oggetto entro novanta giorni dall'approvazione dello stesso, ai sensi dell'art. 30, comma 5, della L.R. 34/92;

IV. di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione occorrente per l'attuazione di quanto in oggetto;

Stante l'urgenza, il presente provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile, per applicazione analogica dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000.

PROVINCIA DI MACERATA

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

sulla Proposta di DECRETO PRESIDENZIALE n. 206 del 03-11-2017

LEGGE 28 FEBBRAIO 1985, N.47, ART.24.- L.R. 5 AGOSTO1992 N. 34 E SS.MM.
ART.30, ART. 15, COMMA 5. COMUNE DI POLLENZA VARIANTE ALL'ART. 16,
COMMA 7 DELLE N.T.A. DEL P.R.G., PRESCRIZIONE SPECIALE P.L.4.. D.C.C.
N. 35 DEL 29/09/2017 PROPOSTA DI PRESA D'ATTO SENZA OSSERVAZIONI

Si esprime, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

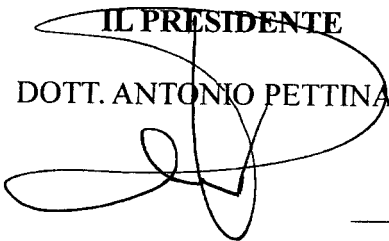
Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Espresso in data 03-11-2017

Il Dirigente
LUCA ADDEI

Documento informatico sottoscritto con firma
digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto a termini di legge come segue.


IL PRESIDENTE
DOTT. ANTONIO PETTINARI


IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. SILVANO MARCHEGIANI

In pubblicazione all'Albo Pretorio dal 15 NOV. 2017 per giorni 15 consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n.267/2000.

Macerata li, 15 NOV. 2017


IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. SILVANO MARCHEGIANI

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il presente decreto è stato dichiarato immediatamente eseguibile


Il Segretario Generale
Dott. Silvano Marchegiani

La presente copia, composta di
2 fogli, è conforme all'originale
esistente presso questo Ufficio.



IL FUNZIONARIO

